

SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE  
DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI

ELABORATI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI  
LAVORO di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

**“DOCUMENTO GENERALE  
PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA”**

Committente: Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi

Datore di lavoro Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi: Dott.ssa Elena VASCO

R.S.P.P. Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi: Arch. Sandro PERITORE

Medico Competente Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi: Valentina MENEHINI

Gli allegati di seguito elencati sono da intendersi quale parte integrante del presente documento generale:

**ALLEGATO 1: schede attività in manutenzione programmata (cfr. Allegato A al capitolato)**

**ALLEGATO 2: Verbale di Coordinamento**

**ALLEGATO 3: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale**

**ALLEGATO 4: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di carattere generale**

<b>1. DOCUMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA</b> .....	<b>3</b>
1.1. PREMESSA.....	3
1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFNIZIONI.....	3
1.1.1 Titolo I – art. 2 – Definizioni (D.Lgs. 81/08) .....	3
1.1.1 Titolo IV – art. 89 – Definizioni (D.Lgs. 81/08).....	5
1.1.2 Altre definizioni per la corretta lettura del presente documento.....	6
1.2. INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN APPALTO .....	9
1.2.1 ATTIVITA' A CANONE .....	9
1.2.2 ATTIVITA' EXTRA CANONE .....	10
1.2.3 ATTIVITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MIGLIORATIVA PROGRAMMATA.....	10
1.3. GESTIONE DELLA SICUREZZA IN RIFERIMENTO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 (TITOLO I e TITOLO IV) .....	11
1.3.1 CENNI SULL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I E DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08.....	11
1.3.2 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RISPETTO AL TITOLO I E TITOLO IV .....	11
1.3.1 PROCEDURE E DOCUMENTI DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	13
1.3.2 TABELLE RIASSUNTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE.....	16

## **1. DOCUMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA**

### **1.1. PREMESSA**

Il presente documento definisce quali sono le modalità operative per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività previste nel contratto di "GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI", svolte all'interno degli ambienti di lavoro di cui risulta proprietaria la Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi (di seguito CCIAA) e dislocati sul territorio delle tre province.

### **1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI**

D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici").

D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i; ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»").

Cod.Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg.

#### **1.1.1 TITOLO I – ART. 2 – DEFINIZIONI (D.LGS. 81/08)**

**a) «lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°

*Documento Generale di gestione della Sicurezza*

---

dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;  
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)

**b) «datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

**c) «azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**d) «dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**e) «preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

**f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

**h) «medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

**i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

*Documento Generale di gestione della Sicurezza*

---

- m) «sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «salute»:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- [...]

**1.1.1 TITOLO IV – ART. 89 – DEFINIZIONI (D.LGS. 81/08)**

- a) cantiere temporaneo o mobile,** di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
- b) committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

---

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

**d) lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

**e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,** di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

**f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,** di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; (lettera così modificata dall'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)

**g) uomini-giorno:** entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

**h) piano operativo di sicurezza:** il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

**i) impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (lettera così modificata dall'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)

**i-bis) impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; (lettera introdotta dall'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)

**l) idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

## 1.1.2 ALTRE DEFINIZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

---

**a) DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto** individuato dal Committente e che potrà valersi della collaborazioni di direttori operativi, specificatamente nominati, per l'esecuzione della sua attività e che costituisce il referente per la gestione dei rapporti con l'Appaltatore.

**b) Referente di Sede:** eventualmente individuato successivamente dal Committente a supporto del DEC quale riferimento per il fornitore sulla sede specifica.

**c) Referente del Fornitore per il contratto:** referente per la gestione dei rapporti con il Committente per quanto concerne l'organizzazione e l'erogazione dei servizi in conformità con le specifiche e procedure previste in capitolato.

**d) Interventi Titolo I (in sigla Titolo I):** tutti gli interventi manutentivi previsti in appalto esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei e mobili).

**e) Interventi Titolo IV (in sigla Titolo IV):** tutti gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare tutti quegli interventi inclusi nell'allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tra questi interventi, qualora si valuti la presenza di più imprese esecutrici e di rischi particolari, dovrà essere effettuata la nomina del coordinatore per la sicurezza sia in fase di progetto che di esecuzione.

**f) Rischi interferenziali:** sono da intendere tutti quei potenziali rischi "Trasmissibili", dal contesto ambientale e dalle sue attività verso le lavorazioni di manutenzione e, da queste ultime, verso il contesto ambientale e/o le sue attività; più nello specifico, secondo la determina dell'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, la n. 3 del 5 marzo 2008, si parla di rischi da interferenza "*nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale e che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva*".

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Trattandosi in prevalenza di uffici con accesso di pubblico in alcune aree, la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture.

**g) Rischi particolari:** sono da intendere sia i rischi individuati all'Allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia i rischi individuati all'Allegato I dello stesso decreto di seguito riportati.

**ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

*Violazioni che espongono a rischi di carattere generale*

- *Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;*

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

---

- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

*Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto*

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Violazioni che espongono al rischio d'amianto
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

**ALLEGATO XI** - *Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*

1-bis. *Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.*

*Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*

3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

---

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

## **1.2. INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN APPALTO**

All'interno dell'appalto le attività sono state suddivise in tre categorie di seguito sintetizzate e per cui si rimanda al capitolato tecnico per una più approfondita trattazione:

### **1.2.1 ATTIVITA' A CANONE**

- Conduzione, gestione e controllo degli impianti;
- manutenzioni preventive e programmate;
- manutenzione a guasto, comprese nel canone nei limiti di importo della franchigia;
- manutenzione correttiva, comprese nel canone nei limiti di importo della franchigia;
- interventi tampone, quando necessari, compresi nel canone nei limiti di importo della franchigia;
- gestione degli edifici al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze dell'utenza interna, in termini di comfort, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- impostazione dei servizi manutentivi secondo criteri e procedure che rispondano alle logiche del sistema di qualità ISO 9001;
- presidio fisso, inteso come presenza e disponibilità continuativa dei lavoratori, dislocato su alcune sedi camerale;
- reperibilità e pronto intervento;
- monitoraggio dei parametri di funzionamento e consumi;
- mantenimento e aggiornamento anagrafica tecnica;
- assistenza all'utilizzatore ed ai Verificatori negli obblighi previsti dalla vigente legislazione per tutte le apparecchiature/impianti/strutture oggetto dei servizi: ad esempio le verifiche periodiche (impianti di terra, impianti elevatori, ecc.), le denunce di nuova installazione, le certificazioni, ecc.;
- sistema informativo per la gestione del contratto

Le attività e le tipologie di intervento a canone previste per ogni immobile sono meglio dettagliate, con la periodicità richiesta, all'interno dello specifico allegato A al contratto "Attività

***Documento Generale di gestione della Sicurezza***

---

di manutenzione programmata" e saranno eseguite, ferma restando l'attuazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento, senza formale richiesta da parte della CCIAA.

**1.2.2 ATTIVITA' EXTRA CANONE**

Rientrano in questa categoria di servizi le attività e la fornitura in opera di materiali e prestazioni integrative straordinarie su richiesta della Committente per guasti e per interventi di ripristino eccedenti la franchigia e che non sono specificatamente previsti nelle attività a canone, oltre a tutti gli interventi non prevedibili che si rendessero necessari per la manutenzione degli immobili e degli impianti, negli stessi ambiti oggetto della manutenzione a canone.

Tali interventi saranno attivati sempre previa formale richiesta da parte della CCIAA.

**1.2.3 ATTIVITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MIGLIORATIVA PROGRAMMATA**

Oltre ai servizi coperti dal canone e agli extra canone di cui sopra, nell'ambito del presente appalto sono richiesti alcuni interventi di manutenzione migliorativa programmata, consistenti in ammodernamenti, adeguamenti, sostituzioni, ampliamenti, messa in sicurezza, modifiche ecc. sulla base del programma allegato C al contratto "Scheda interventi migliorativi" comprensivi di tempistiche di attuazione.

Tali interventi saranno attivati sempre previa formale richiesta da parte della CCIAA.

*Documento Generale di gestione della Sicurezza*

---

### **1.3. GESTIONE DELLA SICUREZZA IN RIFERIMENTO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 (TITOLO I e TITOLO IV)**

#### **1.3.1 CENNI SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I E DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività manutentive sopra citate presso i vari immobili camerali per cui risulta necessario stabilire la loro modalità di esecuzione dal punto di vista della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) e nello specifico individuando in prima istanza quali attività rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I e quali del Titolo IV del decreto stesso, dal momento che sono diverse le prescrizioni normative da seguire.

Nella fattispecie:

- il **Titolo I** e in particolare l'art. 26 prevede la gestione della sicurezza tramite l'adozione di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)** qualora ricadano le condizioni esplicate all'interno dell'articolo citato e meglio esplicate nel seguito, oltre che il trasferimento all'appaltatore di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le imprese sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli spazi camerali.
- il **Titolo IV** trova la sua applicazione nella presenza di *cantieri temporanei e mobili*, come definiti all'art. 89, comma a), determinando la necessità o meno della **nomina di un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** e la conseguente redazione del **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**.

Nel presente documento saranno pertanto individuate le casistiche dei vari interventi previsti e classificate in base all'applicazione del Titolo I o Titolo IV in modo che l'impresa esecutrice venga informata sulle conseguenti procedure di sicurezza da adottare:

- per le **ATTIVITA' A CANONE** alla verifica della attività programmata dall'Appaltatore;
- per le **ATTIVITÀ EXTRA CANONE** alla formale richiesta da parte della CCIAA di esecuzione di intervento;
- per le **ATTIVITÀ MIGLIORATIVE PROGRAMMATE** alla formale richiesta da parte della CCIAA di esecuzione di intervento (con o senza progetto);

#### **1.3.2 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RISPETTO AL TITOLO I E TITOLO IV**

Come citato nel precedente paragrafo, ai fini della sicurezza tutti gli interventi gestiti all'interno del contratto di manutenzione (a canone, extra canone, migliorativi) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione, Titolo I o Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Prima di esporre più in dettaglio le procedure adottate a seconda dei due casi, è necessario stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività.

***Documento Generale di gestione della Sicurezza***

---

L'ambito di applicazione del **Titolo IV** del D.Lgs.81/08 e s.m.i., riguarda tutti i "cantieri mobili e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X", che recita;

*"I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."*

Volendo interpretare in maniera restrittiva tale definizione, l'attività di manutenzione della ferramenta di un serramento ad esempio potrebbe rientrare nei lavori di cui all'allegato X (riparazione...legno.); tuttavia non pare una interpretazione corretta della normativa quella di inquadrare come "cantiere" un semplice intervento di lubrificazione/sostituzione di una maniglia.

Per verificare l'effettiva presenza di un "cantiere" si ritiene di dover introdurre ulteriori condizioni che ne possano stabilire la reale esistenza.

Una di queste è rappresentata dall'esigenza di redigere un "progetto" a corredo dell'intervento da realizzare; termine infatti più volte ripreso all'interno del Titolo IV stesso che giustifica una certa complessità nell'ideazione di un'opera così come nella conseguente organizzazione per eseguirla, un cantiere appunto.

L'altra condizione è invece contenuta, sempre nel Titolo IV, nella definizione di Committente quale "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata [...]".

Riflettendo sul termine "intera opera" e applicandone il concetto all'esempio sopra riportato della sostituzione di una maniglia, si può agevolmente riconoscere che tale attività non può essere esageratamente ritenuta un'"opera" (la cui realizzazione richiede una qualche organizzazione di cantiere), né necessita di un progetto.

In definitiva si assume che gli interventi manutentivi previsti, per poter rientrare nel campo di applicazione del Titolo IV, oltre ad essere inclusi nella definizione dell'allegato X del decreto stesso debbano altresì richiedere convenzionalmente almeno la presenza di un progetto (o schema progettuale) oppure l'esigenza di organizzare l'intervento con un minimo di cantiere da attivare.

Viceversa, se si tratta di interventi inclusi nell'allegato X ma senza esigenza di un progetto o di organizzazione di un cantiere, questi non appaiono interventi da far rientrare nel campo di

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e in tal caso, è necessario attuare le procedure specificamente previste nell'ambito dell'art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (Titolo I).

Più nello specifico possiamo così CONVENZIONALMENTE definire:

- **Interventi Titolo IV**, tutti quegli interventi rientranti nel campo di applicazione dell'allegato X, con in più la presenza di un progetto/schema progettuale o l'esigenza di organizzare un cantiere e, come tali, sono interventi da considerare nei cosiddetti "cantieri temporanei o mobili";
- **Interventi Titolo I**, tutti quelli esclusi dal campo di applicazione dell'allegato X, o inclusi nell'allegato X ma senza presentare complessità particolari tali da richiedere un progetto o una organizzazione di cantiere seppur minima; come tali, non sono da considerare come facenti parte dei cosiddetti "cantieri temporanei o mobili".

La sottostante tabella di sintesi suddivide schematicamente gli interventi Titolo IV da quelli Titolo I secondo le considerazioni sopra esposte.

Presenza di:	Titolo IV			Titolo I				
Allegato X - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Progettazione	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Organizzazione da cantiere	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO

### 1.3.1 PROCEDURE E DOCUMENTI DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Una volta definito l'ambito di applicazione dell'attività da eseguire (Titolo I o Titolo IV), l'ulteriore passaggio da compiere è quello di suddividere ulteriormente le due macro tipologie di interventi nelle diverse procedure che la normativa richiede di attuare e che si traducono nella redazione e gestione di specifici documenti di gestione della sicurezza.

in particolare il Committente ha predisposto :

- Per interventi ricadenti nel **TITOLO IV**: un **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale** a cui seguirà la nomina di un Coordinatore per l'esecuzione per la gestione dell'intero processo;
- Per interventi ricadenti nel **TITOLO I**: un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale**, quale valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

A questi documenti della committenza si affiancano quelli di parte imprenditoriale, in particolare:

***Documento Generale di gestione della Sicurezza***

---

- Per il **TITOLO IV**: un **Piano Operativo della Sicurezza (POS)** inizialmente **di carattere generale**, da predisporre a cura dell'impresa affidataria, quali regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite dalle imprese esecutrici incaricate delle manutenzioni, redatto sulla base delle indicazioni del PSC di carattere generale.
- Per il **Titolo I**: un **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** inizialmente **di carattere generale**, redatto da ogni impresa esecutrice che svolge interventi manutentivi ed in riferimento alle specifiche attività lavorative in contratto.

A questi documenti di base si affiancheranno **ulteriori documenti integrativi** determinati dalla più specifica analisi della singola attività da eseguire e che tengano conto della complessità dell'intervento in termini di potenziali rischi interferenziali e rischi particolari, come definiti al paragrafo 1.1.2.

Nello specifico si avranno come documenti:

**Interventi in Titolo I:**

- **il verbale di coordinamento attività:**

La presenza di rischi particolari e la potenziale interferenza costituiscono elemento fondamentale per affiancare alla presenza del DUVRI di carattere generale anche un **verbale di coordinamento attività**; il cui modello è costituito dall'**allegato 2** al presente documento.

Tale verbale si rende necessario per integrare e contestualizzare quanto riportato nei documenti di carattere generale, alla specificità dell'ambiente lavorativo nel quale si richiede di operare oltre che alla specificità della lavorazione da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dalla/e impresa/e esecutrice/i dell'intervento manutentivo, sulla base del modello messo a disposizione dal Committente e finalizzati in collaborazione con il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o suo incaricato.

Tale Verbale costituirà a tutti gli effetti una parte integrante/modificativa del DUVRI e sarà vincolante per la corretta esecuzione delle attività in sicurezza. Ciò in applicazione alla Circ. Min. Lav.n.24/07 che chiarisce che Il DUVRI *"non può considerarsi un documento 'statico' ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera."* ()).

Qualora invece non ricorrano le condizioni di rischi particolari e interferenze lavorative il Verbale di Coordinamento non verrà redatto in quanto le misure di riduzione dei rischi sono già contenute nel DUVRI di carattere generale.

*Documento Generale di gestione della Sicurezza*

---

**Interventi Titolo IV:**

- **Il Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) a carattere specifico:**

la presenza di potenziali rischi particolari sopra richiamati è tale da far scattare inoltre, quando ci si trova ad eseguire lavorazioni in Titolo IV con presenza di più imprese, la redazione del **PSC a carattere specifico** (ad integrazione del PSC di carattere generale e comprendente la trattazione dei rischi particolari) previa nomina dei coordinatori per la sicurezza per lo specifico intervento in programma; in quest'ultimo caso pertanto, ai documenti di carattere generale, si affiancheranno altri documenti specifici, in particolare:

- o il **PSC specifico**, realizzato dal Coordinatore alla Sicurezza allo scopo nominato dal Committente;
- o i singoli **POS specifici** delle imprese esecutrici.

- **il verbale di coordinamento attività:**

Il verbale di coordinamento attività sarà predisposto dal coordinatore in fase di esecuzione, prima dell'avvio dell'attività.

**La presenza invece di una singola impresa esecutrice non determina invece la necessità di redazione del PSC e nomina del Coordinatore per la Sicurezza e verrà gestita con il DUVRI con o senza verbale di coordinamento.**

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

**1.3.2 TABELLE RIASSUNTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE**

Per facilitare l'individuazione delle diverse procedure sopra illustrate si riportano di seguito due schemi afferenti rispettivamente al Titolo I ed al Titolo IV che riassumono i documenti da redigere e i processi da attuare (duvri piuttosto che PSC con e senza verbali di Coordinamento).

L'ultima riga di ogni tabella, rappresentata da una sigla, segnala la corretta procedura da attuare per ogni attività ed è riportata all'interno dell'Allegato 1 che, riprendendo l'elenco delle attività contenute negli *allegati A e C del capitolato* identificherà i corrispondenti adempimenti per la gestione della sicurezza.

Presenza di:	Titolo I			
Rischi particolari	SI	SI	NO	NO
Interferenze	SI	NO	SI	NO
<b>Procedura e documenti richiesti</b>				
Strumenti di base sempre presenti	DUVRI e DVR (generali)	DUVRI e DVR (generali)	DUVRI e DVR (generali)	DUVRI e DVR (generali)
	+	+	+	+
Attività INTEGRATIVA richiesta	Verbale di Coordinamento	Verbale di Coordinamento	Verbale di Coordinamento	/
<b>Sigla procedura da attuare</b>	<b>D+V</b>	<b>D+V</b>	<b>D+V</b>	<b>D</b>

Per il titolo I ci troveremo così nelle seguenti condizioni:

**D+V** : interventi nei quali la sicurezza è gestita con la presenza del DUVRI generale e dei DVR di carattere generale delle singole imprese esecutrici, ai quali affiancare il verbale di coordinamento (allegato2 del presente documento), che diventa elemento integrativo e di aggiornamento del DUVRI generale del committente e del DVR generale dell'impresa).

**D** : interventi nei quali la sicurezza è gestita con la sola presenza del DUVRI generale e dei DVR di carattere generale delle singole imprese esecutrici;

**Documento Generale di gestione della Sicurezza**

Presenza di:	Titolo IV							
almeno 2 imprese esecutrici	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
rischi particolari	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
Interferenze	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<b>Procedura e documenti richiesti</b>								
Strumenti di base sempre presenti	PSC e POS (generali)	PSC e POS (generali)	PSC e POS (generali)	PSC e POS (generali)	DUVRI e POS (generali)	DUVRI e POS (generali)	DUVRI e POS (generali)	DUVRI e POS (generali)
	+	+	+	+	+	+	+	+
Attività INTEGRATIVA richiesta	CSP CSE + POS	CSP CSE + POS	CSP CSE + POS	/	Verbale di Coordinamento	Verbale di Coordinamento	Verbale di Coordinamento	/
<b>Sigla procedura da attuare</b>	<b>PSC+P+CS</b>	<b>PSC+P+CS</b>	<b>PSC+P+CS</b>	<b>PSC+P</b>	<b>D+P+V</b>	<b>D+P+V</b>	<b>D+P+V</b>	<b>D+P</b>

Per il titolo IV ci troveremo così nelle seguenti condizioni:

**PSC+P+CS:** interventi nei quali la sicurezza è gestita con la nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, con il PSC specifico e i POS specifici delle imprese esecutrici;

**PSC+P:** interventi nei quali la sicurezza è gestita con la sola presenza del PSC e POS generale;

**D+P+V:** interventi nei quali la sicurezza è gestita con la presenza del DUVRI e POS generali ai quali affiancare il verbale di coordinamento (vedi allegato 2 al presente documento), che diventa elemento integrativo e di aggiornamento del DUVRI e del POS generali;

**D+P:** interventi condotti da unica impresa nei quali la sicurezza è gestita con la presenza del DUVRI e POS generali senza l'esigenza di redigere il verbale di coordinamento.

Questi sei casi distinti, 2 per il Titolo I e 4 per il Titolo IV, determinano i diversi modi di gestire l'applicazione delle misure di sicurezza e salute nei vari interventi manutentivi.

Questi documenti andranno dunque utilizzati nel percorso organizzativo della sicurezza applicato ad ogni intervento manutentivo.

*Documento Generale di gestione della Sicurezza*

---

Il presente documento è consegnato per presa visione all'Appaltatore e sottoscritto per accettazione.

Milano, 26 Febbraio 2019

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**

.....